Marzo
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
3



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 9
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO 10
INTERESSE AD AGIRE 10
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 11
PROCURA ALLE LITI 12
SPESE DI LITE 12
CODICE CIVILE 14
ANALOGIA 14
BENI DEMANIALI 15
CESSIONE DEL CREDITO 15
DANNO DA COSE IN CUSTODIA 16
INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO 16
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 17
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
CONTRATTO CON EFFETTI PROTETTIVI A FAVORE DI TERZI 19
CONTRATTO DI LOCAZIONE 19

CONTRATTI BANCARI 20
SUCCESSIONI E DONAZIONI 23
USUCAPIONE 24
SERVITÙ 25
FOCUS: IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE 26

NORMATIVA

Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30
"Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 09-03-2026)

Testo Coordinato del Decreto - Legge 1 dicembre 2025, n. 200
"Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.»" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)

Decreto 29 dicembre 2025
"Riparto delle risorse volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 del 17-02-2026)

Legge 13 febbraio 2026, n. 18
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13-02-2026)

Testo Coordinato del Decreto - Legge 27 dicembre 2025, n. 196
"Testo del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2026, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026»" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13-02-2026)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., ord. n. 25/2026 del 12/02/2026 – deposito 05/03/2026

La Corte Costituzionale con l'ordinanza in esame ha dichiarato: "È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni. L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito. Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l'estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio. L'art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"». Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi. Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte. Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l'abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l'operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027. A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell'art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l'operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale. Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvengono riferimenti a futuri sviluppi dell'intervento riformatore. La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell'art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate. Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l'espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla

pronuncia e in corso di erogazione. Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa «la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato» (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021). Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l'effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi. Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta «in conformità alle segnalate esigenze di tutela» (ordinanza n. 207 del 2018). Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della *reductio ad legitimitatem* con l'esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell'incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato."

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3868 - deposito 20/02/2026

Le Sezioni Unite civili, premessa la legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. su questioni attinenti alla giurisdizione, hanno affermato - ai sensi della menzionata disposizione - il seguente principio di diritto: «L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-*bis* dell'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 5656 - deposito 12/03/2026

La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all'estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello *status filiationis* dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell'interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 4944 - deposito 05/03/2026

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile».

I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione:

- al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un'impugnazione della sentenza penale d'appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell'originaria impugnazione);
- al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all'esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest'ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivo del giudice civile»);
- al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull'impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso

maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso»;

- al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all'art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile;
- al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall'altra sua articolazione penale.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 3534 - deposito 17/02/2026

La Prima Sezione civile - nell'ambito di una controversia promossa da una donna che aveva domandato l'accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell'ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome, senza l'aggiunta di quello del marito - ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico *ex* artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali - così come sulla tessera elettorale - le donne coniugate devono essere identificate senza l'indicazione del cognome del marito.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Corte d'Appello, sentenza n. 78/2026 - deposito 09/02/2026

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

Sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sent. n. 6155/2009) la Corte di Appello rigettava il motivo di gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale laddove - a suo dire - il giudice di prime cure aveva fatto propri gli accertamenti del CTU relativi alla pattuizione di interessi usurari senza che la parte appellata avesse fornito in primo grado alcuna allegazione dalla quale potesse evincersi la pattuizione o l'applicazione di interessi usurari.

I giudici del Collegio rilevavano che dagli atti e dai documenti di causa era emerso che la parte appellata, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva allegato l'illegittimità dell'operato della Banca appellante nella gestione dei rapporti di conto corrente per cui era causa anche con riferimento all'applicazione di interessi usurari di cui aveva chiesto l'accertamento; allegazioni difensive che erano state integrate dalla produzione di una consulenza di parte, dalla documentazione contrattuale, dagli estratti conto dei rapporti in essere, nonché dai decreti tasso usura.

Dunque, riteneva la Corte, sulla base delle predette allegazioni e deduzioni difensive, nonché delle contrapposte tesi ed eccezioni avversarie il Tribunale aveva correttamente disposto la CTU incaricando espressamente il proprio consulente di accertare, tra l'altro, anche l'eventuale usurarietà del rapporto.

I giudici dell'Appello osservavano che tale accertamento, proprio della consulenza percipiente, lungi dal rivestire connotati esplorativi era stato correttamente disposto dal giudice di prime cure e correttamente eseguito dal suo ausiliario in conformità del principio dispositivo, dunque sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali in atti e si era reso tanto più necessario nella fattispecie in esame dove la specificità della materia rispetto alla consulenza disposta in via ordinaria consentiva, in ipotesi, anche di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti.

Corte d'Appello, sentenza n. 15/2026 - deposito 14/01/2026

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e

delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali rilevabili d'ufficio.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame con il cui primo motivo l'appellante si doleva anche del fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, aveva sempre contestato tutta la documentazione avversaria e, con specifico riferimento al computo metrico consuntivo, egli ne aveva contestato sia l'ammissibilità poiché prodotto tardivamente solo in sede di perizia d'ufficio sia ogni singola voce nello stesso riportata, evidenziandone incoerenze e forzature.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. sent. n. 3086 dell'1/2/2022), che il computo metrico non può equipararsi alla prova dei fatti principali oggetto di causa (vale a dire il contestato conferimento dell'incarico in ordine ai lavori sulla proprietà individuale dell'appellante) trattandosi di un documento incorporante, in sostanza, una elencazione tecnica ed una quantificazione delle lavorazioni svolte redatta dal direttore dei lavori. Di qui il rigetto della doglianza formulata dall'odierno appellante in relazione all'erronea autorizzazione in favore del C.T.U. all'acquisizione del computo metrico nel corso delle operazioni peritali.

CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

Corte d'Appello, sentenza n. 649/2025 - deposito 2/12/2025

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamina una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Il principio fissato dall'art. 112 c.p.c. implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque emettere una sentenza che non trovi corrispondenza nella domanda.
In conformità a quanto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nulla osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "*petitum*" e la "*causa petendi*" e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio. Nel caso in esame la società cessionaria del credito si è costituita ed ha aderito alla domanda inizialmente proposta dal suo dante causa di conferma del decreto ingiuntivo opposto ed ha implicitamente chiesto il riconoscimento del credito vantato. La Corte di Appello ha rilevato che il Giudice di primo grado non è incorso in nessun mutamento di quanto domandato, giacché, dopo aver accertato che i fideiussori erano obbligati limitatamente alla quota del 10%, ha semplicemente quantificato tale quota in base al debito dichiarato.

INTERESSE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 727/2025 - deposito 25/12/2025

L'accertamento della inopponibilità del vincolo di destinazione posto sull'immobile, la sola dichiarazione verbale del debitore circa la non aggredibilità del bene, anche se fondata sull'esistenza di un vincolo di destinazione, peraltro formulata solo in sede di costituzione in appello, non rende ammissibile un'azione di accertamento negativo prima del precetto o dell'inizio dell'esecuzione. Infatti,

la dichiarazione del debitore, unilaterale e priva di effetti vincolanti per il creditore, non crea una situazione di incertezza giuridica attuale, ma solo eventuale.
Nella specie, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta del condominio di declaratoria dell'inopponibilità del vincolo di destinazione posto sull'immobile da parte del condomino debitore che ne aveva solo dichiarato l'esistenza, peraltro in sede di costituzione in appello. I Giudici di Appello rilevavano che, anche se il vincolo di destinazione fosse oggettivamente esistente e opponibile ai terzi, mancherebbe una situazione di conflitto attuale, richiesto dall'art. 100 c.p.c. e l'azione di accertamento preventivo in questa fase verrebbe utilizzata per ottenere una pronuncia meramente consultiva, non consentita nel nostro ordinamento.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 47/2026 - deposito 27/02/2026

Con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e stavolta nel contraddittorio delle parti, giudizio nel quale l'attore che deve esplicitare tutte le sue domande e conclusioni è il ricorrente in via monitoria mentre la parte opponente è in realtà convenuta in senso sostanziale.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava anche il secondo motivo gravame con cui la società acquirente aveva censurato la sentenza di I grado laddove il primo Giudice, in violazione delle norme contrattuali e a causa del travisamento degli atti processuali già censurato con il primo motivo, aveva erroneamente ritenuto tardivo l'esercizio della facoltà di riacquisto, affermando che il termine di 30 mesi risultava superato tanto se il contratto si riteneva concluso il 2/8/2011 ovvero l'1/9/2011. Osservava, al contrario, che il contratto per cui è causa non si era concluso né il 2/8/2011 né con l'e-mail del successivo 1° settembre con la quale era stata soltanto anticipata la proposta poi inviata con l'e-mail del 7 settembre, essendosi in realtà concluso il 24/10/2011 con l'emissione della fattura n. 92 da intendersi quale accettazione *per facta concludentia* della proposta inviata con la missiva del 7/9/2011 stante l'assenza di un atto recettizio di comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della società venditrice.
I Giudici di Appello rilevavano che – posto che nel caso di specie trattavasi di accertare chi aveva proposto e chi aveva accettato al fine di individuare la data di perfezionamento del contratto per cui è causa *ex* art. 1326 cc ai sensi del quale il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione dell'oblato – la tesi dell'odierna appellante, a cui carico cedeva l'onere della prova in quanto attrice in senso sostanziale, non era supportata dalla documentazione in atti.
Nel caso in esame dalle comunicazioni intercorse tra le parti si desumeva che, a fronte della nuova proposta formulata dalla società venditrice con l'e-mail del 5/8/2011 – successiva alla proposta originaria del 2 agosto e all'incontro del 4 agosto –, l'accettazione della stessa era pervenuta con la missiva dell'1/9/2011 – con la quale era stata accettata la "nuova proposta", data per firmata e restituita – , sicché il contratto doveva intendersi perfezionato a tale data; né avrebbe potuto rilevare in contrario la missiva del 7 settembre, mancando la prova sia della spedizione sia della ricezione e trattandosi di un documento privo di data certa. La facoltà di riacquisto era stata quindi tardivamente esercitata, oltre, cioè, il termine di 30 mesi contrattualmente previsto da riferirsi all'1/9/2011: in definitiva, la società acquirente – la quale non aveva soddisfatto il proprio onere probatorio con riguardo al perfezionamento del contratto – non poteva dunque vantare alcun diritto di credito al pagamento del prezzo del bene oggetto del contratto per cui è causa, risultandone rimasta, a tutt'oggi, la proprietaria.

PROCURA ALLE LITI

Corte d'Appello, sentenza n. 659/2025 - deposito 04/12/2025

Nel caso di recupero del compenso professionale, quando il resistente contesti la inesistenza del mandato con la prima difesa utile, pur in difetto di proposizione di querela di falso della firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso (nel caso inerente all'indennizzo da irragionevole durata del processo *ex* c.d. L.Pinto), ciò non esenta il difensore dal provare l'esistenza del rapporto professionale sottostante.

Nella controversia in questione, fin dalle originarie difese, oltre al disconoscimento della procura alle liti, era stata contestata specificamente l'esistenza del contratto di mandato ed il resistente aveva aggiunto di non aver avuto rapporto alcuno con il difensore.

Dunque, la semplice dicitura utilizzata dal ricorrente (l'Avvocato asseritamente nominato) "in forza di mandato conferitogli", inserita nei propri atti defensionali, non era ritenuta sufficiente, giacché non era provata la conclusione del mandato tra le parti di causa, con la conseguenza che la procura a margine del ricorso non poteva far presumere, a fronte della recisa contestazione della controparte, il preesistente contratto di patrocinio.

La procura alle liti non é infatti un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone – fra le medesime persone – la sussistenza di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti é solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.

La contestazione del mandato conduceva a ritenere, anche in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che alcuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla asserita sottoscrizione della procura speciale a margine del ricorso (comunque non oggetto di querela di falso) essendo non efficace il disconoscimento, stante il mancato assolvimento da parte del difensore dell'onere della prova dell'esistenza del contratto di patrocinio, su di lui incombente.

SPESE DI LITE

Corte d'Appello, sentenza n. 68/2026 - deposito 06/02/2026

Le "gravi ed eccezionali ragioni" – che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite – non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali, dovendosi quindi affermare che il rigetto della domanda in rito non costituisce ex se una grave ragione per compensare le spese processuali.

Nel caso di specie, l'appellante censurava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante aveva integralmente compensato le spese processuali, incluse quelle relative al procedimento per ATP, stante a suo parere la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione" e "tenuto conto della natura puramente processuale della decisione della vertenza"; sosteneva, al contrario, che non era ricorsa alcuna eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc poiché non vi erano i presupposti perché la società opponente potesse ricorrere alla c.d. opposizione tardiva di cui all'art. 650 cpc, nonché che né la struttura né la tipologia di definizione

del procedimento potevano di per sé stesse rappresentare una grave ed eccezionale ragione al fine di compensare le spese.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, ord. n. 6424 dell'8/3/2024), che le "gravi ed eccezionali ragioni" non erano certamente ravvisabili – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – nella "natura puramente processuale della decisione della vertenza" consistente nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione (con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna appellata) stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 cpc: ed invero tali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non può ritenersi sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento. Né le peculiarità del caso concreto – posto che i principi posti dall'importante arresto giurisprudenziale del Giudice delle leggi non si applicavano al caso di specie – potevano integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 cpc ai fini della compensazione delle spese di lite, non risultando giustificata la tardività dell'opposizione poiché nella fattispecie in esame non si era verificata l'ipotesi in cui a decedere fosse l'unico rappresentante legale dato che, nella pendenza del termine per l'opposizione, era in carica anche un altro legale rappresentante. Di qui l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di prime cure.

Corte d'Appello, sentenza n. 57/2026 - deposito 30/01/2026

Qualora non sia in discussione la decisione riguardo all'*an* del risarcimento e la pronuncia resa in sede di impugnazione incida solo in parziale riforma sulla quantificazione definitiva dell'importo da risarcire, le spese di lite devono essere poste a carico del responsabile, in ossequio al principio della soccombenza, potendo giustificarsi esclusivamente la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' articolo 92, secondo comma cod. proc. civ..

Corte d'Appello, sentenza n. 661/2025 - deposito 05/12/2025

Nella controversia in questione, incentrata su risoluzione di diritto *ex* art. 1454 c.c. e gravità dell'inadempimento e inesatta esecuzione della prestazione attribuibile dalla committente alla appaltatrice, giusta riforma della sentenza di primo grado, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, è stato disposto che tutte le somme eventualmente pagate dall'impresa appaltatrice alla committente in esecuzione della sentenza di primo grado andavano restituite all'appaltatrice: parte vittoriosa all'esito del giudizio di secondo grado.
Infatti, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "*solvens*" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, che nel caso di specie non era stata esperita.
Dunque, quando non vi è espressa domanda di condanna alla ripetizione delle spese di lite sopportate in primo grado il potere del Giudice di appello, in ordine alla ripetizione, non può che essere dichiarativo, con la conseguenza che la parte, in caso di versamento delle spese in esecuzione della sentenza di primo grado, con il giudicato formale della pronuncia, in caso di mancato pagamento, dovrà poi attivare un giudizio autonomo per il recupero.
Nel caso di specie, a corollario del principio che precede, è stato anche affermato che la parte che nel giudizio di primo grado era stata ritenuta integralmente soccombente e condannata anche al pagamento delle spese della consulenza per a.t.p. resa in separato giudizio - nonostante non avesse contrastato la

domanda avanzata dalla committente - era stata dichiarata contumace fatto che, in sé, è irrilevante rispetto la soccombenza perché la parte contumace può essere condannata al pagamento delle spese di lite quando però con il proprio comportamento (anche "fuori dal processo") ha dato causa al giudizio o al suo protrarsi e nel caso in cui non ha avuto ragioni fondate.

Corte d'Appello, sentenza n. 631/2025 - deposito 24/11/2025

In tema di pagamento delle spese legali spettanti ai difensori, quando vi sia specifico accordo nel senso di prevedere che le stesse sarebbero state limitate a quelle liquidate dalla Corte di Appello all'esito dei giudizi promossi e direttamente in loro favore, in qualità di procuratori dichiaratisi antistatari, non intendendo i rispettivi clienti promuovere un ulteriore procedimento per equa riparazione da irragionevole durata del processo, è da intendere che le parti si erano accordate nel senso che alcun onorario sarebbe stato chiesto dai difensori ai rispettivi clienti per i due procedimenti che, invece, erano stati comunque promossi *ex* L. n. 89/2001, e che i difensori si sarebbero ritenuti soddisfatti di quanto liquidato dalla Corte d'Appello di Perugia all'esito del giudizio.
Tali deduzioni difensive, che adducevano un accordo intercorso tra le parti, non erano state contestate, neppure genericamente, né nel primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Perugia né nel giudizio di rinvio in seguito a cassazione della pronuncia, sicché il dedotto accordo doveva ritenersi confermato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e posto legittimamente a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Perugia, in entrambi i giudizi di equa riparazione da c.d. Legge Pinto (poi riuniti), liquidato le spese di lite in favore di ciascuna parte vittoriosa con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari, ad alcun compenso ulteriore potevano aspirare i difensori che, in via autonoma, avevano introdotto i due procedimenti per indennizzo da irragionevole durata del processo e ciò dovendo pure ritenersi integralmente soddisfatti dalla ultima liquidazione delle spese nel senso concordato con i clienti.

CODICE CIVILE

ANALOGIA

Corte d'Appello, sentenza n. 44/2026 - deposito 26/01/2026

Ai sensi dell'art 14 Preleggi, la tassatività dell'elencazione e l'intenzionalità della lacuna legislativa non consentono di operare un'estensione analogica della norma ad un caso analogo non ricompreso nelle ipotesi applicative tassativamente indicate dal legislatore. (In adesione al principio, la Corte, pur rilevando l'irragionevolezza delle scelte del legislatore, ha ritenuto l'intenzionale esclusione dei veicoli ad uso speciale dall'elencazione di cui agli art. 310 Reg. C.d.S. e dal conseguente obbligo di preventivo conseguimento di certificazione di abilitazione professionale (CAP) KC per guidatori infraventunenni muniti di sola patente C in caso di guida di veicoli a motore di massa superiore alle 7,5 t – seppur caratterizzati da elevatissima pericolosità intrinseca – qualora classificabili come *"autoveicoli per uso speciale"* a norma dell'art. 203 Reg. C.d.S. e, non già, come "*autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose")*.

BENI DEMANIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 124/2026 - deposito 23/02/2026

La sdemanializzazione tacita dei beni demaniali non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame con cui la parte censurava la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda volta alla declaratoria di sdemanializzazione tacita di un terreno appartenente al demanio comunale.

Sosteneva l'appellante che la sdemanializzazione di un bene pubblico, qualora non sia consacrato in un formale provvedimento di cessazione della demanialità può derivare da altri atti o comportamenti univoci dell'amministrazione, che si appalesino incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene. Affermava che l'area in questione (collocata tra la viabilità pubblica e l'immobile di sua proprietà) aveva perso la funzione di pubblico passaggio in quanto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente posseduta da oltre quarant'anni e non era stata oggetto di rivendicazione alcuna da parte della pubblica amministrazione, con conseguente intervenuta sua usucapione.

I giudici del Collegio rilevavano che la sdemanializzazione di un bene, con conseguente configurabilità di un possesso da parte del privato ad usucapionem, può verificarsi tacitamente, in carenza di un atto formale di declassificazione, solo in presenza di comportamenti (positivi) della pubblica amministrazione, ossia di una chiara ed inequivocabile volontà dell'Ente rivolta alla dismissione del bene stesso dalla sfera del demanio e al suo passaggio al patrimonio disponibile, volontà della cui esistenza, nel caso specifico, l'appellante non aveva dato prova, né rilevava che l'ara in questione era stata oggetto di modifiche.

Affermavano i giudici dell'Appello che la natura demaniale di un bene non cessa per effetto di mere attività materiali eseguite da privati, neppure se l'ente titolare sia venuto meno, per lungo tempo, agli oneri di gestione del bene. Infatti pur se l'attività di godimento dei beni da parte della collettività rappresenta una caratteristica essenziale e qualificante la regolamentazione giuridica dello stesso, tuttavia non è sufficiente il mancato godimento da parte della collettività per poter predicare il venir meno della regolamentazione pubblicistica, essendo comunque sempre necessario un atto positivo, una volontà inequivocabile della pubblica amministrazione che determini il venir meno della applicabilità della disciplina pubblicistica, nella fattispecie mancante.

In conclusione, secondo la Corte, la mancanza di preventiva sdemanializzazione e, quindi, della trasformazione del bene oggetto di lite da demaniale a bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, risulta ostativa alla usucapibilità del bene stesso.

CESSIONE DEL CREDITO

Corte d'Appello, sentenza n. 58/2026 - deposito 02/02/2026

Qualora l'esistenza del contratto di cessione del credito relativo ad un mutuo bancario sia oggetto di specifica contestazione non è effettivamente sufficiente la produzione del solo avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione; esso può assumere, nella valutazione complessiva delle risultanze di fatto desumibili dal materiale probatorio, comunque un valore indiziario al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva raggiunta per presunzioni la prova dell'esistenza del contratto di cessione contestata dall'appellante, valorizzando assieme all'avviso di cessione ex art 58 T.U.B. circostanze quali: la presenza del codice NDG relativo al rapporto ceduto nella lista dei crediti ceduti allegata all'avviso di cessione; la compatibilità fra le caratteristiche del credito oggetto di causa e quelle della categoria di crediti oggetto dell'avviso di cessione; la presenza agli atti di una comunicazione di avvenuta cessione successiva all'avviso da parte della banca cedente che confermava l'avvenuta cessione.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 41/2025 - deposito 26/01/2026

Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., una volta che il danneggiato ha assolto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa che ha assolto un ruolo attivo nella produzione del danno, incomberà poi sul custode l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un fattore imprevedibile ed inevitabile capace di interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno ed integrare il "caso fortuito".

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da una danneggiata, la quale cadeva scendendo un gradino particolarmente insidioso e dotato di una sua intrinseca pericolosità che, pertanto, sarebbe stato onere del custode dotarlo di appositi ausili o quantomeno, evidenziarlo per alzare la soglia di attenzione degli avventori. Al contempo, la condotta della danneggiata non può considerarsi imprevedibile ed eccezionale né idonea ad interrompere il nesso causale in quanto, pur essendo presenti accessi "principali" con rampe illuminate dai contapassi, l'esistenza di altri accessi laterali non obbligava l'utenza a seguire i passaggi principali anche perché, dove voluto, il passaggio era inibito con dei pannelli.

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 311/2025 - deposito 27/05/2025

La gravità, e, quindi, la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere valutata ed apprezzata facendo riferimento alla data di emissione della pronuncia e non, invece, alla data della proposizione della domanda giudiziale.

Per logica dato che l'inadempimento è condizione dell'azione deve essere valutato al momento della scadenza e non al momento della domanda.

Caso in cui la Corte ha affermato, in linea con la prevalente giurisprudenza, che l'eccezione alla regola sancita dall'art. 1455 c.c., derivava proprio da quanto stabilito dall'art. 1525 c.c. secondo cui, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e, dunque, all'importanza dell'adempimento, poteva considerarsi di non scarsa importanza il mancato pagamento di una sola rata che superava l'ottava parte del prezzo, o il mancato pagamento di due o più rate che superavano o no l'ottava parte del prezzo.
Questo anche per applicazione di canoni ordinamentali che includono l'apprezzamento della gravità e l'importanza dell'inadempimento (ex art. 1455 c.c.): rimessi alla valutazione giudiziale, come peraltro indicato da consolidati indirizzi giurisprudenziali (ad es. Cass. 11.6.2013, n. 14649).

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 201/2025 - deposito 31/03/2025

Per verificare l'asserito inadempimento dell'informativa e l'eventuale inadeguatezza dell'ordine di acquisto non deve farsi riferimento alla disciplina di cui al Regolamento Consob n. 11522 del 1998 perché abrogato dalle modifiche al T.U.F. introdotte dal d.lgs. n. 164/2007 di attuazione della direttiva 2004/39/Cc (c.d. direttiva MiFID) e dall'art. 113, 7° comma, del regolamento attuativo n. 16190 del 29.10.2007, bensì a quest'ultima disciplina nel testo vigente in data antecedente alla sostituzione, avvenuta col d. lgs. n. 129/2017, di attuazione della direttiva Mifid II, e col Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018. Si deve infatti considerare che, ai sensi degli artt. 27 e 34 del regolamento n. 16190/2007, le informazioni indirizzate dagli intermediari ai clienti potevano essere fornite in formato standardizzato e, in particolare, su supporto duraturo o cartaceo e la disciplina MiFID faceva riferimento non tanto alla fornitura di informazioni specifiche in relazione alla singola operazione di investimento, come previsto in precedenza dall'art. 28 del reg. 11522/1998, bensì ad un sistema di informazioni generali su supporto durevole e sul cardine del profilo finanziario ex art. 31 reg. 16190/2007, sul quale si innestavano in genere i profili di adeguatezza per i servizi di consulenza e di gestione del portafoglio e di appropriatezza per gli altri contratti.
La questione sottoposta all'attenzione del Collegio era relativa al corretto dovere di informativa finanziaria da parte dell'intermediario incaricato nei confronti del cliente/investitore, caso in cui la Corte ha ritenuto che, in applicazione della più corretta normativa di riferimento, anche di fonte speciale, nonché in applicazione delle regole di lealtà e correttezza che precedono la stipula del contratto quadro e che rimangono apprezzabili anche nella fase successiva alla stipula del medesimo, l'intermediario è investito dell'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo concernente, tra l'altro, i rischi generali di investimento in strumenti finanziari, oltre che dell'obbligo di acquisire le informazioni concernenti la situazione finanziaria del cliente (c.d. profilatura).
Nel caso in questione, proprio a fronte del difetto di profilatura, rimaneva ultroneo indagare se i titoli azionari, al momento della loro sottoscrizione da parte del cliente, erano caratterizzati da rischio medio perché, anche ad ammettersi una parvenza di fondatezza dell'assunto - esclusa in radice proprio dalla illiquidità delle azioni - difettava comunque l'individuazione dell'indispensabile parametro di confronto per verificare l'adeguatezza del prodotto rispetto alle qualità dell'investitore, ovvero la formale individuazione del concreto livello di propensione al rischio del cliente.
Dunque, l'obbligo informativo di profilatura, secondo l'esegesi della Corte, non poteva essere correlato soltanto al livello di rischio dell'investimento e, quindi, non era comunque escluso per il caso di rischio medio del prodotto oggetto di investimento.

La mancata prova sulla preventiva profilatura nei confronti del cliente inficiava dunque la successiva corretta informativa sui fattori di rischio dei titoli azionari che atteneva all'esecuzione del contratto quadro, giacché difettavano i parametri indispensabili, idonei a comprendere l'effettiva esperienza finanziaria del cliente per verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza del concreto investimento suggeritogli ed illustratogli ai sensi dell'art. 40 reg. Consob 16190/2007, applicabile alla fattispecie, e cioè che gli intermediari valutino che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli sia effettuata sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e che tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito sia idonea a soddisfare i criteri imposti dalla norma in questione, ovvero a) che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di supportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 26/2026 - deposito 19/01/2026

In materia di responsabilità sanitaria - allorché di natura contrattuale, - incombe sul paziente il preliminare onere della prova del nesso di causalità materiale fra il pregiudizio sofferto e la condotta del sanitario inadempiente e, solo qualora tale onere sia stato assolto, incombe sulla struttura sanitaria debitrice l'onere della prova del diligente adempimento ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa ad essa non imputabile.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 283/2025 - deposito 15/05/2025

L'art. 1456 c.c. prevede un'ipotesi di risoluzione espressa dagli obblighi del contratto che prescinde sia da una pronuncia di accertamento giudiziale sia dall'effettivo inadempimento (1455 c.c.) ma rimane connessa all'avveramento od al mancato avveramento di una condizione.
Dunque, l'istituto giuridico prescinde dalla dimostrazione della gravità o della colpevolezza dell'inadempimento.
La clausola "entro e non oltre", non consente di qualificare automaticamente il termine "essenziale", tale cioè per cui il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto.
Caso questo in cui la Corte ha ritenuto che la domanda principale proposta dall'appellante non riguardasse l'accertamento della risoluzione del contratto di compravendita immobiliare ma, piuttosto, l'accertamento della risoluzione *ipso iure*, cioè automatica, in seguito alla dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola.
In tale esegesi il Collegio ha anche affermato, in linea con la giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione (Cass 26.3.2018 n. 7450; Cass. 16.7.2018 n. 18835), che il termine fissato per la stipula dell'atto di compravendita immobiliare può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine giudiziale da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e,

soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.

CONTRATTO CON EFFETTI PROTETTIVI A FAVORE DI TERZI

Corte d'Appello, sentenza n. 8/2026 - deposito 12/01/2026

Con riguardo all'incarico di eseguire il collaudo statico dell'immobile, l'art. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 (già art. 7 L. n. 1086/1971) e, con riguardo alla certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile, l'art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013 non presuppongono affatto che il tecnico certificatore sia stato formalmente ovvero sostanzialmente incaricato della direzione dei lavori dell'immobile di cui debba certificare la sicurezza statica ovvero energetica al fine di ritenerne l'incompatibilità soggettiva ed, al contrario, presumono la sussistenza di un conflitto di interessi del tecnico certificatore e, dunque, di un'incompatibilità soggettiva a certificare, ogniqualvolta il tecnico abilitato alla certificazione statica ovvero energetica sia intervenuto in qualsiasi modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ovvero abbia avuto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Ciò in quanto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nella progettazione e realizzazione dell'opera e, financo, con il produttore dei materiali e dei componenti in esso impiegati, minerebbe la terzietà ed imparzialità del tecnico certificatore, che, pur chiamato in astratto ad asseverare la sicurezza statica ed energetica dell'opera costruita in un'ottica di tutela della pubblica incolumità si troverebbe, in concreto, a certificare la rispondenza ai requisiti di legge dell'opera nella cui realizzazione sia stato lui stesso coinvolto.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 731/2025 - deposito 29/12/2025

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte.

Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione abitativa per inadempimento del conduttore.

In particolare i giudici del Collegio rilevavano che nel caso in questione la sospensione del pagamento del canone non fosse giustificata, stante l'assenza di vizi e/o difetti preesistenti del bene locato o di inadempienze della parte locatrice tali da impedire o gravemente diminuire il godimento, sostanziandosi il capo alla parte conduttrice un comportamento contrario ai principi di correttezza e

buona fede come tale del tutto arbitrario ed inidoneo a paralizzare l'azione di risoluzione anticipata del rapporto da parte del locatore attraverso la promossa procedure di sfratto per morosità.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 97/2026 - deposito 17/02/2026

In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.

Nella fattispecie la Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla Banca avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito in primo grado sul presupposto che la stessa inerisce alla domanda di ripetizione di indebito, parimenti rigettata sul presupposto che il conto corrente fosse ancora aperto.

Secondo i giudici del Collegio non rileva che eventuali oneri conseguenti alla declaratoria di illegittimità di talune clausole siano ripetibili dal correntista solo a seguito della chiusura del conto, il punto è che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dal correntista è comunque essenziale stabilire – proprio ai fini della corretta rideterminazione del saldo – se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione, da individuarsi in base ai principi espressi dalla Cassazione con la sentenza 24418/2010 secondo cui i versamenti extra fido o in conto scoperto, avendo natura immediatamente solutoria, comportano la decorrenza della prescrizione dalla singola operazione.

L'eccezione di prescrizione, avendo funzione estintiva del diritto fatto valere, preclude la possibilità di elidere poste illegittimamente addebitate in relazione ai versamenti solutori effettuati nel periodo antecedente l'ultimo decennio, rendendo intangibili gli addebiti che, dunque, non possono essere scorporati nella rideterminazione del saldo, con la conseguenza che ai fini dell'accertamento del saldo del conto si dovrà tener conto della non reperibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.

Corte d'Appello, sentenza n. 58/2026 - deposito 02/02/2026

È integrata la fattispecie del mutuo tecnicamente condizionato quando le parti hanno inteso subordinare l'erogazione della somma mutuata, intesa quale consegna di essa e quindi acquisizione in capo a parte mutuataria della disponibilità della somma, al verificarsi di un evento successivo alla stipula, precisando altresì che il termine consegna va attualizzato alla luce del contesto di riferimento di ormai definitiva dematerializzazione dei trasferimenti di somme di denaro. La *traditio* della somma mutuata può dunque essere *ficta* o giuridica o figurativa o meramente contabile, essendo a tal fine sufficiente che parte mutuataria possa usufruire della somma anche solo nella sua entità immateriale. Di conseguenza, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un

titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. In applicazione dei suindicati principi, recentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello riteneva contrariamente a quanto argomentato dall'appellante che, pur in assenza di un'immediata disponibilità materiale della somma, in virtù del tenore delle previsioni del contratto di mutuo oggetto di causa questa fosse stata effettivamente erogata a parte mutuataria, la quale con un patto accessorio l'aveva poi immediatamente riutilizzata per costituire un deposito cauzionale con funzione di garanzia.

Corte d'Appello, sentenza n. 58/2026 - deposito 02/02/2026

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Nel caso di specie, l'appellante sosteneva che il contratto di mutuo non potesse essere qualificato come mutuo fondiario, allegando che non era stato rispettato il limite di finanziabilità dell'80% previsto dalla normativa di settore. La Corte di Appello, in applicazione dei suindicati principi, confutava tale argomentazione ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione del mutuo come fondiario, del rispetto del limite di finanziabilità, trattandosi di elemento accessorio e meramente specificativo del contratto.

Corte d'Appello, sentenza n. 58/2026 - deposito 02/02/2026

In tema di mutuo "alla francese" con tasso variabile, la pattuizione di un regime composto di interessi non comporta la violazione del divieto di anatocismo *ex* art. 1283 c.c. né tantomeno la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa o indeterminatezza dell'oggetto, perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, se il piano di ammortamento riporta chiaramente l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse, della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi neppure sorge alcun *vulnus* in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto e non si determina dunque alcuna nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto *ex* artt. 1346 e 1418 c.c.. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva pienamente valido il contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, rilevando che lo stesso fosse corredato di tutta la documentazione necessaria a consentire a parte mutuataria l'esatta cognizione del contenuto del contratto, e che lo stesso non violasse il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2026 - deposito 21/01/2026

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava anche il secondo motivo di gravame con cui gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 108/1996, deducendo il superamento del tasso di soglia usurario ed eccependo pertanto la nullità del contratto di conto corrente; con riguardo poi alla verifica dell'usurarietà, avevano specificato l'esigenza di considerare non soltanto il tasso di interessi convenuto, bensì tutti i costi previsti in contratto, sia quelli certi (spese di istruttoria, assicurazione immobile concesso in garanzia ecc.), sia quelli eventuali, quali gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n. 7352 del 7/3/2022), che il procedimento di calcolo del T.A.E.G. utilizzato dagli appellanti era sbagliato sia perché la percentuale degli interessi corrispettivi non si somma con quella degli interessi moratori atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici – essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto – sia perché la C.M.S. deve essere esclusa dal computo del tasso qui in esame. Di qui il rigetto della doglianza formulata dagli odierni appellanti in relazione al superamento del tasso di soglia usurario.

Corte d'Appello, sentenza n. 724/2025 - deposito 25/12/2025

In tema di contratti di mutuo bancario indicizzati all'Euribor, l'accertamento, da parte della Commissione europea, di un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da taluni operatori sul mercato dei derivati finanziari non determina automaticamente la nullità, neppure parziale o temporanea, della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nei contratti di finanziamento stipulati "a valle".
Ai fini della configurabilità di una nullità di riflesso del contratto a valle per violazione di norme imperative in materia antitrust, è necessario accertare l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'intesa vietata e il singolo contratto, tale da dimostrare che quest'ultimo costituisca attuazione diretta degli effetti anticoncorrenziali dell'accordo illecito e che l'intesa abbia inciso in concreto sulla determinazione del corrispettivo o sulla libertà di scelta del contraente nel mercato del credito.
Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alle decisioni della Commissione europea che abbiano accertato condotte collusive aventi ad oggetto lo scambio di informazioni tra operatori del panel Euribor, ove tali decisioni risultino riferite esclusivamente alla distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse e non contengano un accertamento circa gli effetti concreti dell'intesa sulla determinazione dell'indice Euribor, né sull'innalzamento artificioso dei tassi applicati nei contratti di mutuo.
In particolare, è stato escluso che la sola astratta alterabilità del parametro di indicizzazione avrebbe potuto comportare l'indeterminatezza dell'oggetto della clausola di interessi ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in difetto di prova dell'effettiva incidenza dell'intesa sul valore del tasso applicato e sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Le decisioni della Commissione europea, in quanto provvedimenti individuali di diritto derivato, non sono, infatti, soggette al principio *iura novit curia* e devono essere prodotte in giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali, dalla parte che intenda avvalersene.
Nel caso di specie doveva, inoltre, essere esclusa la configurabilità di una nullità "a tempo" della clausola di determinazione degli interessi, limitata al periodo di accertata condotta anticoncorrenziale, in quanto incompatibile con i principi generali dell'ordinamento civile e con la struttura della nullità negoziale, ciò anche in assenza di un accertamento puntuale degli effetti dell'intesa sul contratto di mutuo stipulato a valle.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 675/2025 - deposito 11/12/2025

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "*de cuius*", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la decisione con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di annullamento del testamento olografo che pate attrice asseriva redatto dal *de cuius* in stato di incapacità naturale.

Rilevava la Corte che l'appellante non aveva dato prova della dedotta incapacità del testatore in quanto, la condizione di inferiorità del *de cuius* (affetto da patologie di natura neuro-psichica e da patologia neoplastica) se pur ne rendeva fragile la sua autodeterminazione non lo rendeva privo della capacità di intendere e di volere al momento degli atti dispositivi. Tale conclusione era avvalorata dalle testimonianze assunte in corso di causa che riferivano di un soggetto (il *de cuius*) che si interessava direttamente delle questioni economiche che lo riguardavano. In particolare, il Notaio rogante l'atto di compravendita immobiliare aveva riferito come fosse sua abitudine, quando una delle parti aveva un'età ragguardevole, richiedere un certificato medico attestante il possesso delle capacità mentali. Tale dichiarazione faceva presumere che anche nel caso in questione fosse stato condotto dal notaio un accertamento del genere, accertamento rivelatosi evidentemente soddisfacente, dato che l'atto era stato rogato senza problemi.

Corte d'Appello, sentenza n. 327/2025 - deposito 06/06/2025

Gli atti meramente conservativi del patrimonio ereditario derivano dall'art. 460 c.c., ivi incluso l'aver partecipato alla procedura di mediazione civile e commerciale instaurata, ove non risulta che l'aderente ha dichiarato di partecipare formalmente in veste di "erede", costituiscono atti che rientrano nei poteri del chiamato all'eredità che egli può esercitare prima del compimento della scelta, quale che sia, sulla eredità giacente, senza che possa ritenersi perfezionata l'accettazione dell'eredità e, quindi, la posizione formale del chiamato quale litisconsorte necessario e comproprietario dei beni.

Caso in cui la Corte ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado ritenendo che gli atti posti in essere dal chiamato all'eredità non potessero costituire accettazione dell'eredità (neppure tacita) e ricordando, anche condividendo complanari pronunce della Corte suprema, che l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione della stessa, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del *de cuius* (in tal senso: Cass. 6.5.2002, n. 6479; Cass. 10.3.1992, n. 2849).

Il Collegio ha concluso quindi nel senso di affermare che affinché un atto del chiamato possa configurare accettazione tacita sia necessario che presupponesse necessariamente la sua volontà di accettare e che si trattasse di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Applicando tali principi con riferimento alla domanda di usucapione avanzata nei confronti degli eredi, la Corte ha ritenuto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del mero chiamato all'eredità, non in disponibilità dei terreni oggetto di usucapione.

USUCAPIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 1/2026 - deposito 05/01/2026

In tema di usucapione di beni immobili pervenuti allo Stato per devoluzione *ex* art. 586 c.c., la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento della titolarità di diritti reali (e, segnatamente, della proprietà per usucapione) su beni compresi nel patrimonio disponibile dello Stato spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale articolazione dell'ente proprietario deputata alle determinazioni di indirizzo, vigilanza e controllo sul mantenimento o sulla dismissione del patrimonio pubblico.
Ne deriva che le attribuzioni conferite all'Agenzia del Demanio in punto di amministrazione, manutenzione e valorizzazione degli immobili statali attengono al profilo gestorio (in senso dinamico) e non implicano, di per sé, uno spostamento della legittimazione processuale in ordine alle controversie che incidono in radice sulla titolarità del diritto dominicale.
I beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, infatti, essendo soggetti alle regole di diritto privato, sono usucapibili e possono essere acquistati a titolo originario dal terzo che dimostri un possesso uti dominus (pieno, pacifico, continuo, non interrotto) protratto per oltre venti anni, con esercizio di poteri corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà; ferma la presunzione dell'*animus possidendi*.
In tale quadro, l'inerzia della pubblica amministrazione proprietaria protrattasi per lungo periodo rispetto ad un bene del proprio patrimonio disponibile, può assumere rilievo sintomatico *per facta concludentia* della mancata opposizione al possesso altrui, non potendosi ritenere "viziato" il possesso per il solo fatto che l'Amministrazione non aveva reagito.
Qualora il possesso sia iniziato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 260, L. n. 296/2006, deve escludersi che la mancata notificazione all'Agenzia del Demanio determini, automaticamente, la clandestinità del possesso ai sensi dell'art. 1163 c.c., non avendo la disposizione richiamata natura retroattiva (né potendosi qualificarla come meramente interpretativa).
Ne consegue che la mancata conoscenza, da parte dello Stato, dell'intervenuto acquisto del bene per devoluzione *ex* art. 586 c.c. non impedisce, *ex se*, il decorso del termine utile all'usucapione, quando il possesso sia stato esercitato pubblicamente e pacificamente.
Ove il detentore materiale non abbia conseguito la disponibilità del bene per concessione del proprietario (e lo Stato, nella specie, non risulti neppure consapevole, ab origine, della propria titolarità), non è quindi esigibile la prova dell'*interversio possessionis ex* art. 1141 c.c., poiché il possesso non deriva da una detenzione qualificata "in nome altrui", ma si atteggia sin dall'inizio come possesso in nome proprio.
La prova del possesso utile *ad usucapionem* può infatti essere raggiunta anche mediante deposizioni testimoniali coerenti e convergenti (ancorché rese da soggetti legati da vincoli di parentela, ove assistite da riscontri oggettivi), nonché mediante accertamenti tecnici che confermino l'esercizio stabile della

fruizione de bene, ad esempio attraverso l'esecuzione di attività manutentive e l'organizzazione autonoma degli accessi, in un contesto di assenza di rivendiche o ingerenze.
Nel caso in esame, accertata, dunque, la ricorrenza degli elementi costitutivi del possesso e la sua durata ultraventennale, è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in favore del privato, con relativa estinzione della titolarità dominicale pubblica sul bene.

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 10/2026 - deposito 12/01/2026

In tema di *actio negatoria servitutis* ad uso pubblico, ai fini della qualificazione di una strada vicinale come gravata da servitù di pubblico passaggio, anche in tema di onere della prova *ex* art. 2697 c.c., incombe su chi ne afferma la sussistenza l'onere di provare la ricorrenza dei requisiti del passaggio esercitato *jure servitutis publicae* da una collettività indeterminata di persone qualificate dall'appartenenza a una comunità territoriale, dell'idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale e dell'esistenza di un valido titolo fondante il diritto di uso pubblico.
In mancanza di un atto costitutivo (di fonte pubblica o privatistica) che possa legittimare l'uso pubblico della strada, tale titolo può consistere esclusivamente nell'usucapione ventennale, la cui deduzione, ove proposta per resistere all'azione negatoria, integra eccezione riconvenzionale in senso stretto e deve essere formulata, a pena di decadenza, nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
L'eccezione di usucapione - nel caso di specie tardivamente sollevata – è stata, quindi, ritenuta inammissibile, ma la relativa tardività, non rilevata in primo grado, è stata dichiarata d'ufficio dal giudice del secondo grado di giudizio, non formandosi giudicato implicito sul punto.
Da tale rilievo officioso è conseguito, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma dell'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio ad uso pubblico.

FOCUS: IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il riparto di giurisdizione, in particolare con riguardo al riparto di giurisdizione in materia di adempimento o inadempimento degli obblighi nascenti da una convenzione di urbanizzazione; all'atto di revoca in materia di erogazione di contributi quale espressione non di autotutela pubblicistica ma di autotutela privatistica e alla relativa giurisdizione del giudice ordinario; alla giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa; alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi di domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito del concessionario della riscossione dei tributi; al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del competente giudice tributario; alla giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di richiesta di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo per non aver l'amministrazione riconosciuto un contributo di delocalizzazione post sisma; alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di riconoscimento del Contributo per autonoma sistemazione abitativa previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 emanata a seguito del sisma che il 24.8.2016 colpì le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; alla giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversia relativa al pagamento di quote associative tra Comunità montana e Comune montano; alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso di cessione in godimento di un bene destinato ad un pubblico servizio ma facente parte del patrimonio disponibile; al riparto di giurisdizione nei casi di controversie tra il sostituto di imposta ed il sostituito;

Con riguardo al **riparto di giurisdizione in materia di adempimento o inadempimento degli obblighi nascenti da una convenzione di urbanizzazione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 140 - deposito 01/03/2023 in cui la Corte di Appello ha stabilito che le questioni in materia di adempimento o inadempimento degli obblighi nascenti da una convenzione di urbanizzazione attengono la fase esecutiva della stessa, fase che rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n.2 del D.Lgs. n. 104/2010;

In merito **all'atto di revoca, in materia di erogazione di contributi, quale espressione non di autotutela pubblicistica ma di autotutela privatistica** e alla relativa giurisdizione del giudice ordinario si veda Corte d'Appello, sentenza n. 611 - deposito 07/09/2023 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che in tema di erogazione di contributi, l'atto di revoca non è necessariamente espressione del generale potere di autotutela pubblicistica di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 in quanto se la revoca ha causa nell'inadempimento da parte del beneficiario, viene in rilievo il potere di autotutela privatistica della pubblica amministrazione, con il quale, nell'ambito di un rapporto paritetico, l'amministrazione, fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la contribuzione; pertanto le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario;
Con riferimento **alla giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa** si veda Corte d'Appello,

sentenza n. 102/2024 - deposito 22/02/2024 in cui il Collegio ha affermato che in tema di procedure ad evidenza pubblica e di responsabilità *ex* art. 1337 c.c. della p.a., la controversia relativa alla responsabilità della p.a. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la p.a. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione;

Con riguardo alla **giurisdizione del giudice ordinario nei casi di domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito del concessionario della riscossione dei tributi** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 85/2024 - deposito 13/02/2024 in cui la Corte di Appello ha statuito che la domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento, asseritamente illecito e causa del danno lamentato, del concessionario della riscossione tributi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario;

In riferimento al **difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del competente giudice tributario** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 124/2025 - deposito 27/02/2025 in cui i Giudici di seconde cure hanno sottolineato che neppure con una azione di accertamento negativo, come quella che, more solito, sorge invocando la prescrizione della pretesa azionata o la mancata conoscenza degli atti impositivi per inesistenza o nullità della notificazione di questi, può ammettersi che la pretesa fiscale possa essere sindacata dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria, conservando pur sempre giurisdizione l'Autorità chiamata a esprimersi sul diritto sostanziale che sorregge la pretesa. Non avendo dedotto nulla l'appellante sul punto, è stato ritenuto che la sentenza gravata conservasse il proprio effetto di giudicato, acquisito per via incidentale, ma pur sempre con il sufficiente effetto di consolidato accertamento sul difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del competente giudice tributario;

In merito alla **giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di richiesta di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo** per non aver l'amministrazione riconosciuto un contributo di delocalizzazione post sisma si veda Corte d'Appello, sentenza n. 129/2025 - deposito 25/01/2025 in cui la Corte di Appello ha affermato che nel caso della richiesta di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo per non aver l'amministrazione riconosciuto un contributo di delocalizzazione post sisma del 2016, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'interesse del privato al riconoscimento dell'intervento è legato da un nesso di condizionamento/subordinazione rispetto all'interesse pubblico concreto perseguito dall'amministrazione procedente, configurandosi quindi la posizione giuridica soggettiva del richiedente il beneficio come situazione di interesse legittimo;

Con riguardo alla **giurisdizione del giudice ordinario in materia di riconoscimento del Contributo per autonoma sistemazione abitativa** previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 emanata a seguito del sisma che il 24.8.2016 colpì le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo si veda Corte d'Appello, sentenza n. 313/2025 - deposito 28/05/2025 in cui il Collegio ha affermato che in ragione del fatto che la concessione del beneficio è correlata al possesso dei richiesti requisiti senza esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente, la posizione del privato

che richiede il contributo non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, cosicché la giurisdizione *in subiecta materia* non può che appartenere all'A.G.O;

In merito alla **giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversia relativa al pagamento di quote associative tra Comunità montana e Comune montano** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 462/2025 - deposito 28/08/2025 in cui la Corte di Appello ha sottolineato che , la controversia relativa al pagamento di quote associative fra Comunità montana e Comune montano involge materia riservata alla giurisdizione ordinaria non venendo affatto in rilievo atti ovvero provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ovvero edilizia quanto, meramente, il diritto di credito al pagamento delle quote associative legislativamente imposte all'opponente in favore dell'opposta, in ragione della perdurante attività operativa della Comunità Montana, ancorché in gestione commissariale, nel difetto di operatività delle Unioni Speciali di Comuni, non ancora attive;

Con riferimento alla **giurisdizione del giudice ordinario nel caso di cessione in godimento di un bene destinato ad un pubblico servizio ma facente parte del patrimonio disponibile** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 669/2025 - deposito 10/12/2025 in cui il Collegio ha stabilito che ai fini del riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O., affinché un bene non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva, concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione (o del comodato), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;

Con riguardo al **riparto di giurisdizione nei casi di controversie tra il sostituto di imposta ed il sostituito** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 618/2025 - deposito 19/11/2025 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta in quanto non viene messo in discussione l'esercizio del potere impositivo, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al Giudice ordinario.